

## TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Omaggi — Presentazione del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore — Adozione di una proposta del senatore Di Pollone relativa al medesimo — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° Modificazioni all'articolo 8 della legge 30 giugno 1857 sulla Cassa dei depositi e prestiti; 2° Riordinamento del corso del torrente Stura nella provincia di Torino — Presentazione di due progetti di legge — Approvazione del progetto di legge per modificazione alla legge della tassa di emolumento — Relazione sul progetto di legge per sospensione del trasporto dell'arsenale marittimo alla Spezia.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

**GIULIO**, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Sono stati fatti i seguenti omaggi al Senato:

Dal signor G. Siotto-Pintor di cinquanta esemplari delle sue considerazioni sugli adempriivi dell'isola di Sardegna;

Dagl'intendenti generali delle divisioni amministrative d'Annecy, Cuneo ed Asti di una quantità di esemplari degli atti di quei Consigli della Sessione 1858.

L'ufficio di Presidenza ha ricevuto una lettera dal senatore Musio, colla quale l'onorevole collega chiede un congedo di giorni 45 per gravi ragioni di servizio, e per incomodi di salute.

Chi è d'avviso che questo congedo debba venir accordato sorga.

(Il Senato accorda.)

### PROGETTO DI LEGGE SULL'ABOLIZIONE DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

**DE FORRESTA**, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore già approvato dal Senato nella scorsa Sessione, ed ora approvato dalla Camera dei deputati con qualche modificazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 43 e 51.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, il quale

verrà secondo il solito stampato e distribuito ai signori senatori.

Interrogherò il Senato per sapere se intenda che si rimandi alla stessa Commissione....

*Voci.* Sì! sì! alla stessa Commissione.

**PRESIDENTE.** Debbo solamente osservare a questo proposito che manca il relatore, al quale poco fa il Senato ha accordato un congedo, e che in ogni caso vi si dovrà supplire....

**DI POLLONE.** Chi erano gli altri membri componenti quella Commissione?

**PRESIDENTE.** Erano i signori senatori Stara, De-ferrari, Sclopis e Quarelli.

**DI POLLONE.** Poichè il signor presidente interpella il Senato, mi pare che sarebbe più ovvio di rimandare lo stesso progetto di legge alla Commissione che già se n'è occupato, con delegazione al signor presidente di surrogare il membro che manca: giacchè quella Commissione sarà più d'ogni altra in grado di farne pronta relazione, conoscendone già lo spirito ed i particolari.

**PRESIDENTE.** Io pongo ai voti la proposta dell'onorevole senatore Di Pollone.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Allora per corrispondere al mandato che mi è dato io designo il signor senatore Girod per far parte della Commissione.

### APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE: CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI; RIORDINAMENTO DEL CORSO DELLA STURA.

**PRESIDENTE.** Secondo l'ordine del giorno viene in discussione pel primo il progetto di legge relativo a modificazioni all'articolo 8 della legge 30 giugno 1857

sulla Cassa dei depositi e prestiti, del quale ho l'onore di dar lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 53-54.)

« *Articolo unico.* All'articolo 8 della legge 30 giugno 1857 è surrogato l'articolo seguente:

« *Art. 8.* L'interesse da corrispondersi dalla Cassa dei depositi e dei prestiti per le somme depositate, dopo la promulgazione di questa legge, sarà, sulla proposta della Commissione di vigilanza, determinato con decreti reali a seconda delle esigenze dei tempi.

« Esso continuerà però nella quota attualmente stabilita sino alla promulgazione del decreto reale.

« La quota dell'interesse dovrà poi sempre tenersi in rapporto colla quota corrente d'interesse attivo, da fissarsi a norma dell'articolo 15 per le somme che la Cassa stessa dà a mutuo; ed in ragione inferiore almeno del 2 per cento quanto ai depositi indicati nei numeri 1 ad 8 dell'articolo 3, e dell'1 per cento quanto agli altri.

« Sui fondi però depositati dalle Casse di risparmio sarà corrisposto un interesse inferiore soltanto del mezzo per cento a quello stabilito per i prestiti della Cassa.

« Le modificazioni nella quota d'interesse non avranno effetto sui depositi fatti anteriormente alle medesime quando siasene domandata la restituzione nel termine di giorni 20 dalla promulgazione del reale decreto.

« L'interesse comincerà a decorrere dal giorno 11° dopo la data del versamento sui fondi delle Casse di risparmio e dal 31° per tutti gli altri. Non sarà dovuto sopra le somme inferiori a lire 200, a qualunque specie di depositi appartengano. »

Non essendo domandata la parola, io lo porrò ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Se il Senato crede io chiamerò ora la sua attenzione sul progetto di legge relativo al riordinamento del corso del torrente Stura, e potranno quindi venire ambe le leggi contemporaneamente votate. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 52-53.)

Non essendovi osservazioni in contrario, io do lettura del progetto di legge. (Vedi *infra*.)

Non chiedendosi la parola, rileggerò gli articoli separatamente e li porrò ai voti:

« *Art. 1.* È aperto un credito straordinario di lire 107,000 sul bilancio del 1858 del Ministero dei lavori pubblici, onde anticipare le spese a carico della Società della ferrovia *Vittorio Emanuele* e della divisione di Torino pel riordinamento del corso della Stura a difesa della ferrovia di Novara e della strada provinciale di Vercelli in provincia di Torino.

« Il credito anzidetto sarà applicato ad apposita categoria sotto il numero 73<sup>bis</sup> colla denominazione: *Riordinamento del corso della Stura in provincia di Torino a difesa della ferrovia di Novara e della strada provinciale di Vercelli.* »

(È approvato.)

« *Art. 2.* Le somme a pagarsi dalla Società della ferrovia *Vittorio Emanuele* e della divisione di Torino in rimborso della spesa per loro conto anticipata, saranno versate nelle casse dello Stato con applicazione ad appo-

sita categoria del bilancio attivo 1858 nella parte straordinaria sotto il numero 67 e colla denominazione: *Ricupero della spesa a carico della Società della ferrovia Vittorio Emanuele e della divisione di Torino pel riordinamento del corso della Stura.* »

(È approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto delle due leggi testè approvate.

Dopo lo squittinio verrà in discussione il progetto per modificazioni alla legge della tassa di emolumenti.

**DI SAN MARTINO, segretario,** fa l'appello nominale per lo squittinio dei due progetti di legge surriferiti.

**PRESIDENTE.** Lo squittinio segreto diede il seguente risultato:

Pel progetto di legge per modificazioni all'articolo 8 della legge 30 giugno 1857 sulla Cassa dei depositi e prestiti:

Votanti . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	51
Voti contrari . . . . .	3

Per il progetto di legge relativo al riordinamento del corso del torrente Stura:

Votanti . . . . .	52
Voti favorevoli . . . . .	49
Voti contrari . . . . .	3

(Il Senato adotta l'uno e l'altro progetto di legge.)

**PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE:  
AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO;  
CATASTO DI TERRAFERMA.**

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro delle finanze.

**LANZA, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge stati testè approvati dall'altra parte del Parlamento:

L'uno portante modificazioni nell'amministrazione superiore del debito pubblico. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 58.)

L'altro riguardante l'approvazione di maggiori spese pel catasto di terraferma negli anni 1858 e 1859. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 93.)

**PRESIDENTE.** Do atto al ministro delle finanze della presentazione dei due progetti di legge da lui annunziati.

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER  
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DELLA TASSA  
DI EMOLUMENTO.**

**PRESIDENTE.** Viene ora il progetto di legge per modificazioni alla legge della tassa di emolumenti, che

ò del tenore seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 197-198.) (*Vedi infra.*)

Non domandandosi la parola, darò di nuovo lettura degli articoli per porli ai voti:

« Art. 1 (In surrogazione dell'articolo 86 della legge 9 settembre 1854):

« Le sentenze definitive sopra controversie insorte pel pagamento di tasse od imposte qualunque dovute allo Stato andranno soggette alla tassa fissa, cioè:

« Se proferite dal tribunale superiore del contenzioso amministrativo, di lire 2;

« Se proferite da tribunale inferiore di lire 1.

« Le sentenze interlocutorie, preparatorie o contenenti provvedimenti di istruttoria, andranno esenti da emolumento. »

(È approvato.)

« Art. 2 (Aggiunta all'articolo 97):

« Sarà però dovuta una sola tassa fissa per ogni sentenza interlocutoria, ancorchè contenga più disposizioni. »

(È approvato.)

« Art. 3 (Aggiunta all'articolo 102 della tariffa):

« Le sentenze interlocutorie, di cui all'articolo 202 del Codice di procedura civile, se pronunciate in seguito a contestazione, andranno soggette ai diritti sovra fissati di lire 20 o di lire 10.

« Se pronunciate senza contestazione, pagheranno:

« Se del tribunale superiore del contenzioso amministrativo o delle Corti d'appello, lire 4.

« Se dei tribunali provinciali, di commercio o del contenzioso amministrativo, lire 1 50.

« Le sentenze e provvedimenti preparatorii o d'istruttoria emanati sia in seguito a contestazione, che non, andranno esenti dal diritto di emolumento.

« Le sentenze definitive dei giudici di mandamento non soggette al diritto proporzionale pagheranno il diritto fisso sovra indicato di lire 1.

« Le sentenze e provvedimenti interlocutorii, preparatorii e d'istruttoria dei giudici di mandamento saranno esenti da diritto d'emolumento. »

(È approvato.)

« Art. 4 (In surrogazione dell'articolo 89):

« Le sentenze che riconoscono soltanto ragioni in punto di diritto, il cui ammontare debba accertarsi ulteriormente in giudizio, o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranno intanto soggette, a titolo provvisorio, al pagamento d'una somma eguale alla tassa fissa, salvo a suo tempo la percezione della tassa proporzionale con imputazione di detta somma. »

(È approvato.)

« Art. 5 (Aggiungere all'art. 108 della legge):

« I segretari dei magistrati, tribunali o giudici in materia civile, commerciale o di contenzioso amministrativo, dovranno, oltre l'invio prescritto dall'arti-

colo 108 della legge 9 settembre 1854, trasmettere ogni mese all'agente demaniale una nota indicante tutte indistintamente le sentenze soggette ad emolumento, proferte nel corso del mese antecedente, ancorchè già risulti pagata la relativa tassa.

« La rimessione di tali note dovrà farsi entro i primi dieci giorni del mese successivo, e saranno estese e formate secondo il modulo a stampa, che verrà provvisto dalle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 6. I segretari sovranominati sono obbligati di tenere un repertorio nel modo prescritto dai regolamenti per descrivervi, in ordine di data, tutte indistintamente le sentenze soggette a diritto d'emolumento fisso o proporzionale, ivi comprese le dichiarazioni giudiziali irrevocabili, contemplate nell'articolo 85 della legge 9 settembre 1854. »

(È approvato.)

« Art. 7. Per l'inosservanza delle obbligazioni loro imposte dall'articolo 108 della citata legge e dagli articoli 5 e 6 della presente, i segretari incorreranno nell'ammenda:

« Di lire 5 nel caso di ritardo nel trasmettere le note o le copie delle sentenze; —

« Di lire 5 per ogni articolo non iscritto sulla nota o per ogni copia non consegnata;

« Di lire 10 per ogni sentenza non iscritta od iscritta tardivamente sul repertorio;

« Oltre alla responsabilità sussidiaria in proprio per le tasse dovute per le sentenze, rispetto alle quali avranno contravvenuto.

« In caso di recidiva, le ammende sovra stabilite saranno raddoppiate, ed i contravventori potranno essere in via disciplinare puniti colla sospensione o colla destituzione, secondo la gravità dei casi. »

(È approvato.)

Prima che si proceda all'appello nominale annunzierò al Senato che è stata deposta sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per la sospensione del trasporto dell'arsenale marittimo alla Spezia; la quale sarà data alle stampe e tosto distribuita perchè il progetto possa essere portato all'ordine del giorno in una delle prossime nostre adunanze.

**SENATO, segretario**, fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE**. Il risultato dello squittinio segreto è il seguente:

Votanti . . . . .	55
Voti favorevoli . . . . .	54
Voti contrarii . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

L'adunanza è sciolta alle ore 4.